



PROVINCIA DI PISA

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 17/04/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 31/07/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 31/07/2019

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI ISTITUZIONALI

ART. 2 – PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ DI GOVERNO

ART. 3 – FINALITÀ

ART. 4 – I BENI COMUNI

ART. 5 - CONDOTTA DEGLI INCARICATI DI PUBBLICHE FUNZIONI

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

ART. 7 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

ART. 8 – EMBLEMI ARALDICI

TITOLO II - ORDINAMENTO

CAPO I - ATTIVITÀ NORMATIVA

ART. 9 - STATUTO

ART. 10 – REGOLAMENTI

CAPO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 11 - ORGANI DI GOVERNO

ART. 12- CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

ART. 14 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI

ART. 16 - COMMISSIONI

ART. 17 - CONSIGLIERI

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 19 - SINDACO

ART. 20 - MOZIONI DI SFIDUCIA E DIMISSIONI DEL SINDACO

ART. 21 - VICESINDACO

ART. 22 - GIUNTA COMUNALE

ART. 23 - NOMINA

ART. 24 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 25 - COMPETENZE

ART. 26 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 27 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 28 – DECENTRAMENTO DEI SERVIZI

CAPO II - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

ART. 29 - VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 30 - VOLONTARIATO

CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 31 - CONSULTAZIONI E CONSULTE

ART. 32 - PETIZIONI

ART. 33 - PROPOSTE

ART. 34 - REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 35 - REFERENDUM ABROGATIVO

ART. 36 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 37 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 38 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 39 – FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

TITOLO IV - GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI

CAPO I - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

ART. 40 – ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

ART. 41 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 42 - SOCIETA' DI CAPITALI

ART. 43 - CONVENZIONI

ART. 44 – FORME ASSOCIATIVE DI ENTI LOCALI

ART. 45 - ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 46 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 47 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 48 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 49 - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 50 - VICESEGRETARIO

ART. 51 - RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE

ART. 52 - INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

ART. 53 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI APICALI

ART. 54 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

ART. 55 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

ART. 56 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 57 - AUTONOMIA FINANZIARIA

TITOLO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 58 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 59 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Casciana Terme Lari:
 - è Ente Locale autonomo con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica;
 - rappresenta la comunità di persone che vive nel suo territorio, promuove e cura i diritti fondamentali della persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
 - riconosce e si impegna a tutelare e tramandare i valori di libertà e democrazia affermatasi con il movimento di liberazione nazionale, favorisce la diffusione nella società dei valori e dei principi della Costituzione repubblicana.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Nell'ambito del proprio ordinamento e delle leggi vigenti, esso ha autonomia impositiva e finanziaria con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità rappresentata.
3. Il Comune pone al centro della propria azione i bisogni dei cittadini per attuare il processo autonomistico e di sviluppo della realtà locale. A tal fine programma le proprie attività secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà.
4. Il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica ed è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
5. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità e per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente.

ART. 2 – PRINCIPI DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
3. Il Comune promuove la diffusione e ispira la propria azione alla cultura della legalità.
4. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
5. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

- b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'ausilio del mondo associativo;
- d) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, termali, agricole, artigianali e produttive, ambientali, storiche, culturali, turistiche, e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- e) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale;
- f) superamento di ogni discriminazione basata sui sessi assicurando condizioni di pari opportunità, riconoscendo e tutelando anche le forme di convivenza diverse dal matrimonio;
- g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana;
- h) promozione dell'innovazione tecnologica nel rispetto e salvaguardia dell'ambiente e finalizzata anche alla riduzione del divario digitale.

ART. 3 – FINALITA'

1. Il Comune persegue lo sviluppo sostenibile, economico, ambientale, sociale e culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi di soggetti pubblici e privati operanti nel Comune ed attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi con le modalità previste per legge.
2. Il Comune, nel rispetto dei valori storici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, stabilisce l'assetto del proprio territorio al fine di favorire lo sviluppo della comunità ed una migliore qualità della vita. Il Comune promuove una cultura rispettosa dell'ambiente anche attraverso iniziative educative.
3. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano inalienabile universale, indivisibile e lo status dell'acqua come bene pubblico privo di rilevanza economica. Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua e pari dignità a tutti i cittadini.
4. Il Comune riconosce il valore della Scuola e dell'educazione, stimola e incoraggia l'offerta educativa e partecipa alla qualificazione dell'attività scolastica di ogni ordine e grado.
5. Il Comune promuove politiche e stimola iniziative volte a valorizzare il pieno e libero sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani.
6. Il Comune promuove politiche e stimola iniziative volte a valorizzare la presenza degli anziani nel tessuto sociale anche per combatterne la solitudine e l'emarginazione.
7. Il Comune promuove politiche e stimola iniziative volte a favorire l'integrazione dei soggetti più deboli, svantaggiati o emarginati all'interno della società affinché sia garantita a tutti la parità di opportunità e il diritto ad un'esistenza libera e dignitosa.

ART. 4 – I BENI COMUNI

1. Il Comune riconosce e tutela la funzione pubblica e il valore socio economico dei beni maggiormente rappresentativi del territorio comunale.

ART. 5 - CONDOTTA DEGLI INCARICATI DI PUBBLICHE FUNZIONI

1. Il Sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori e i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche all'interno dell'Amministrazione Comunale hanno il dovere di conformare la loro condotta ai principi di disciplina, lealtà, trasparenza ed onore.
2. Il comportamento degli incaricati di pubbliche funzioni, nell'esercizio delle stesse, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.
3. Gli incaricati di pubbliche funzioni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.
4. Gli incaricati di pubbliche funzioni non possono né determinare né concorrere a realizzare con la propria attività situazioni di privilegio personale o vantaggio a se o altri.

ART. 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 7 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Casciana Terme Lari nasce dalla fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari a seguito dell'esito del *referendum* popolare del 6 e 7 ottobre 2013 e della legge regionale n. 68 del 22 novembre 2013. Il Comune riconosce e valorizza la soggettività storica e culturale ed i caratteri identitari dei due comuni originari.
2. Il territorio del Comune si estende per 81,40 Kmq, e ricomprende i territori degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, confina con i Comuni di Ponsacco, Crespina Lorenzana, Pontedera, Cascina, Capannoli, Terricciola, Chianni e Santa Luce.
3. La sede del Comune è posta in Lari presso il Palazzo della Podesteria, ubicato in piazza Vittorio Emanuele II, n. 2.
4. Le adunanze del Consiglio comunale e degli altri organi Collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale o nelle proiezioni della stessa sul territorio comunale. In casi particolari possono tenersi in altro luogo all'interno del territorio comunale.
5. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 8 – EMBLEMI ARALDICI

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Casciana Terme Lari.
2. Il Comune ha come segno identificativo lo stemma concesso dal Presidente della Repubblica con decreto del 15 gennaio 2018, descritto come segue: *“partito: nel PRIMO, di argento, a tre canne lacustri, una accanto all'altra, di verde, fiorite dello stesso, nodrite nella campagna d'azzurro, fluttuosa di argento, sormontate dal merlo volante a sinistra, di nero; nel SECONDO, di azzurro, alla torre d'argento, murata di nero, merlata alla guelfa di cinque, chiusa di nero, finestrata di due in fascia, dello stesso, fondata sulla campagna di verde. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di argento, il motto, in lettere maiuscole di nero, EX UTROQUE UNUM IUNCTI PROSPERANT. Ornamenti esteriori da Comune”*.
3. Il Comune è dotato di Gonfalone concesso con decreto del Presidente della Repubblica descritto come segue: *“drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”*.
4. Il Comune è dotato di Bandiera concessa con decreto del Presidente della Repubblica descritta come segue: *“drappo di bianco, caricato dallo stemma. L'asta sarà ornata dalla cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali”*.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che vengano esibiti il Gonfalone o la Bandiera del Comune.
6. La Bandiera del Comune è esposta, unitamente al Tricolore nazionale e alla Bandiera dell'Unione Europea, all'esterno di tutti gli edifici ospitanti gli uffici comunali.
7. Gli emblemi araldici degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari sono di proprietà del Comune di Casciana Terme Lari e formano parte integrante della cultura storica ed identitaria della comunità, non possono essere utilizzati che per motivi storico-culturali o didattici e solo con espressa autorizzazione.

TITOLO II ORDINAMENTO CAPO I ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 9 - STATUTO

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale relativa all'ordinamento dei Comuni. Ad esso si conformano i regolamenti e l'attività amministrativa.

ART. 10 - REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
 - b) sulla propria organizzazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici;
 - c) nelle materie in cui esercita funzioni.

2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi e dalla normativa comunitaria e nel rispetto delle disposizioni statutarie.

CAPO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 11 - ORGANI DI GOVERNO

1. Sono Organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale, e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 12 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. È presieduto dal Sindaco salva la facoltà del Consiglio Comunale di procedere all'elezione di uno dei Consiglieri comunali come Presidente. L'elezione, le incompatibilità e le prerogative del Presidente del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valedoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con regolamento sono stabilite le regole per il funzionamento proprio e di quello dei propri organi.
7. Le convocazioni del Consiglio Comunale ed il relativo ordine del giorno sono adeguatamente pubblicizzate secondo quanto previsto nel regolamento.

ART. 13 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Annualmente, in occasione dell'approvazione del Rendiconto consuntivo, il Consiglio verifica l'attuazione di tali linee. Il Consiglio può, su proposta del Sindaco, provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 14 - SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In casi straordinari e d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.
4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
6. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene effettuata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

ART. 15 – GRUPPI CONSILIARI

1. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
2. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 16 - COMMISSIONI

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale Commissioni permanenti, per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria degli atti da trattare nelle adunanze. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale e salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.

2. Il Consiglio Comunale, al fine di assicurare l'organico e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo istituisce una commissione consiliare di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare l'attività di controllo e ispettiva propria del Consiglio Comunale. La composizione della Commissione di controllo e di garanzia è stabilita dal Consiglio in modo da assicurare con criteri proporzionali la partecipazione spettante alla maggioranza e all'opposizione. La presidenza di detta Commissione è attribuita all'opposizione secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni speciali e temporanee, di studio o di indagine, con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.
4. Le convocazioni delle Commissioni ed il relativo ordine del giorno sono adeguatamente pubblicizzate secondo quanto previsto nel regolamento.

ART. 17 - CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere, appartenente alla lista collegata al candidato sindaco eletto che, nell'elezione ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ed immediatamente assunte al protocollo del Comune, sono irrevocabili e immediatamente efficaci, non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio approva la relativa surroga entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 18 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitate le comunicazioni ufficiali.

ART. 19 - SINDACO

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune e ne sovrintende l'attività e l'organizzazione, dirige la politica generale dell'amministrazione e ne è responsabile:
 - a) presiede il Consiglio Comunale salvo che lo stesso non provveda ad eleggere un Presidente fra i propri membri;
 - b) presiede la Giunta e ne nomina e revoca i componenti dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento;
 - c) cura gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa del Comune, dirige, promuove e coordina a tale scopo l'attività degli Assessori;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, ed il Segretario comunale; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e nell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - f) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale di Governo nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed emana, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti dalla legge;
 - g) esercita funzioni di controllo e vigilanza sul buon andamento dell'azione amministrativa;
 - h) promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i) convoca i comizi per i referendum previsti degli artt. 34 e 35 del presente Statuto;
 - j) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
 - k) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

ART. 20 - MOZIONI DI SFIDUCIA E DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 21 - VICESINDACO

1. Il Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta, attribuisce ad un assessore funzioni vicarie e il titolo di Vicesindaco. In caso di assenza o di impedimento il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco.
2. Le funzioni vicarie del Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dal Consigliere Anziano.

ART. 22 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'Organo che collabora col Sindaco nel governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Approva il piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
4. Il Sindaco nella nomina dei componenti della Giunta deve tenere conto del rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi e della rappresentatività territoriale garantendo la presenza di entrambi i territori degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari.
5. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali, sia cittadini non eletti alla carica di Consigliere, ma in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
6. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
7. La Giunta può provvedere con propria deliberazione a regolamentare la modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

ART. 23 - NOMINA

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e coniugio.
3. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco ha facoltà, altresì, di delegare a singoli Consiglieri comunali (Consigliere delegato) l'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze in determinate materie. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce gli aspetti relativi a tale figura.

ART. 24 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che dirige, promuove e coordina l'attività degli Assessori, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Sindaco.

ART. 25 - COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai responsabili degli uffici e dei servizi; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in generale quelli di organizzazione del personale e delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 26 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; possono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i funzionari responsabili delle strutture di massima dimensione; la verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta e del Consiglio è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti per queste ultime, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Sindaco.
4. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario Comunale.
5. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 27 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione e l'informazione dei cittadini e delle associazioni sull'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Consiglio Comunale predispose ed approva il regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 28 – DECENTRAMENTO DEI SERVIZI

1. In considerazione dell'estensione del territorio comunale e del processo di fusione da cui l'Ente ha preso origine, il Comune persegue una politica di erogazione dei servizi il più possibile vicina ai cittadini, a tale scopo istituisce sedi diverse da quella centrale presso le quali è garantita l'erogazione e l'accesso ai principali servizi comunali, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

CAPO II

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

ART. 29 - VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine è istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante, comunicando ogni successiva variazione.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con la Costituzione, le norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Il Comune, nel rispetto della loro autonomia, valorizza le associazioni, gli enti, le fondazioni, le istituzioni, i comitati, senza scopo di lucro e le organizzazioni del volontariato operanti nel suo territorio e nell'ambito delle materie di sua competenza.
6. A tale scopo, il Comune promuove e garantisce l'attiva partecipazione di tali formazioni sociali all'esercizio delle proprie funzioni e può concedere vantaggi economici diretti e indiretti, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento.

ART. 30 - VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 31 - CONSULTAZIONI E CONSULTE

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Il Comune, previa deliberazione consiliare, può promuovere, in vista dell'esercizio delle proprie funzioni, forme di consultazione della popolazione dirette a conoscere gli orientamenti della comunità amministrata su specifici problemi secondo le modalità di volta in volta ritenute più idonee.
3. Il Comune può, altresì, promuovere ed istituire apposite Consulte Tematiche, alle quali sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:
 - a) consultiva, su richiesta di organi politici dell'Amministrazione Comunale;
 - b) propositiva e di intervento nei confronti degli organi politici dell'Ente per i servizi e le attività con riferimento all'ambito di competenza.

ART. 32 - PETIZIONI

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, relative qualsiasi argomento sul quale gli organi del Comune hanno competenza deliberativa.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'Organo competente.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecentocinquanta persone l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza ai firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

ART. 33 - PROPOSTE

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a seicento, secondo le forme stabilite con apposito regolamento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, previo parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile dell'atto dei Responsabili delle strutture di massima dimensione interessati e sentito il Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'Organo competente, sentiti i proponenti, deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal momento dell'assegnazione della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta e, nel caso in cui l'Organo competente non sia il Consiglio Comunale, comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile.

ART. 34 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che venga indetto *referendum* consultivo in tutte le materie di competenza comunale.
2. L'Amministrazione può indire *referendum* consultivo, prima di realizzare opere a rilevante impatto ambientale, economico o sociale.
3. Non può essere indetto *referendum* in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un *referendum* nell'ultimo triennio, salvo che venga richiesto da un numero di elettori residenti non inferiore al 30%. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto Comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) strumenti della pianificazione urbanistica e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) bilancio e contabilità;
 - e) provvedimenti inerenti ad elezioni, designazioni e nomine;
 - f) disciplina dello stato giuridico del personale, dotazione organica e relative variazioni;
 - g) provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale.
4. Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale ed eguaglianza tra le persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e applicabilità e tale da non ingenerare equivoci e prevedere esclusivamente la possibilità di risposta affermativa o negativa.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
7. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
8. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.
9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno di coloro che hanno partecipato alle ultime elezioni amministrative.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

ART. 35 - REFERENDUM ABROGATIVO

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che venga indetto *referendum* abrogativo di Regolamenti comunali.
2. Non può essere indetto *referendum* abrogativo di Regolamenti che disciplinano le materie di cui al comma 3 dell'art. 34 del presente Statuto e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un *referendum* nell'ultimo triennio, salvo che venga richiesto da un numero di elettori residenti non inferiore al 30%.
3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato metà più uno degli aventi diritto.

ART. 36 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche soggettive, ha il diritto di accedere agli atti ed ai documenti del Comune secondo le modalità definite con apposito regolamento.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

ART. 37 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Le modalità di partecipazione al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono disciplinate dalla legge e dal regolamento inerente l'attività amministrativa e l'accesso agli atti.
2. Salvo i casi previsti dalla legge il destinatario di un provvedimento amministrativo ha il diritto di essere sentito dal responsabile del procedimento prima dell'adozione dello stesso.

ART. 38 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, sono pubblici. Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Il Comune si applica per la diffusione dei dati medesimi attraverso la rete internet nei siti istituzionali. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblicati in formato di tipo aperto.

ART. 39 – FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

1. Il Comune promuove e sostiene forme avanzate di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza nell'attività amministrativa sperimentando forme di coprogettazione degli interventi e delle politiche con particolare riferimento a quelli di maggior impatto sul territorio.

2. Ai processi partecipativi di cui al comma precedente possono prendere parte i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti, le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio comunale direttamente interessate all'oggetto del processo di partecipazione.

TITOLO IV
GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI
CAPO I
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI LOCALI

ART. 40 – ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI

1. Il Comune sviluppa e valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Enti locali e le articolazioni centrali e periferiche dello Stato secondo il principio di sussidiarietà, utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

ART. 41 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.
3. Il Comune favorisce l'integrazione e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
4. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
5. La scelta della forma di gestione avviene previa analisi dei relativi costi e benefici, sia in termini quantitativi che qualitativi.

ART. 42 - SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società di capitali per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

ART. 43 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 44 – FORME ASSOCIATIVE DI ENTI LOCALI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di forme associative con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme di legge.

ART. 45 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del medesimo rappresentante ed è pubblicato ai sensi di legge.
3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 46 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici comunali, disciplinata, in conformità alle disposizioni di legge, dal presente Statuto e da apposito Regolamento, è finalizzata al buon andamento, all'efficienza, efficacia, all'imparzialità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Essa si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel definire compiutamente il modello amministrativo e la sua articolazione, si ispira ai principi della flessibilità delle strutture, dell'autonomia, funzionalità ed economicità gestionale, della mobilità e professionalità del personale.

ART. 47 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione.

ART. 48 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra questi, il segretario comunale e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, coerentemente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 49 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal regolamento degli uffici e dei servizi e quelle attribuite dal Sindaco.
2. Il Comune può stipulare con altri Comuni una convenzione per la gestione associata dell'ufficio.

ART. 50 - VICESEGRETARIO

1. Il Sindaco può conferire un incarico a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 51 - RESPONSABILI DELLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE

1. I responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione sono nominati con provvedimento del Sindaco nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. I responsabili delle strutture di massima dimensione provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale e in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Le funzioni dei responsabili delle strutture di massima dimensione sono stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 52 - INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità delle strutture organizzative di massima dimensione a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, secondo le disposizioni di legge e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 53 – CONFERENZA DEI RESPONSABILI APICALI

1. Per un migliore esercizio delle funzioni di direzione complessiva dell'ente e per favorire l'attività per progetti e programmi è istituita la Conferenza dei responsabili delle strutture di massima dimensione, la cui presidenza è attribuita, salvo diverso provvedimento del Sindaco, al Segretario.
2. Alla Conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.
3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 54 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza, tempestività disciplina e onore agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Ogni dipendente ha l'obbligo della scrupolosa osservanza delle disposizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

ART. 55 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile della struttura organizzativa di massima dimensione che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART. 56 - RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 57 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
3. Il sistema tributario locale tiene conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed è informato a criteri di progressività e redistribuzione della ricchezza.
4. Il sistema tariffario dei servizi tiene conto e privilegia le categorie più deboli della popolazione.
5. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 58 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, approvato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Da tale momento cessa l'applicazione del testo previgente e sono da considerarsi abrogati gli atti con esso contrastanti.

ART. 59 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Gli atti normativi, i bilanci e gli atti di pianificazione degli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari restano in vigore per l'ambito territoriale a cui si riferiscono fino all'approvazione dei nuovi atti in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Fino all'approvazione dei nuovi corrispondenti atti i regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e di Lari, in quanto compatibili con il presente Statuto, estendono il proprio vigore su tutto il territorio del Comune di Casciana Terme Lari.
3. Fino all'approvazione dei nuovi atti da parte degli organi competenti si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto, il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, il regolamento dei controlli interni, il regolamento di contabilità e economato dell'estinto Comune di Lari in vigore al 31.12.2013.

4. L'Amministrazione è tenuta ad adeguare gli istituti e le proprie normative all'entrata in vigore del presente Statuto.